

Ambiente (1)

Controlli esterni e interni sulla potabilità dell'acqua

I controlli previsti dal D.lgs. n. 31/2001 (artt. 7 e 8) si articolano su due livelli: i primi - interni - spettanti al soggetto fornitore di acqua potabile; i secondi - esterni - di competenza dell'ASL, con l'eventuale ausilio laboratoristico dell'ARPA territorialmente competente.

T.A.R. Campania, Sez. II, sentenza del 17 aprile 2020, n. 415

[Approfondisci...](#)

Il Tribunale Amministrativo per la Regione Campania, Sezione di Salerno, ha effettuato - con la sentenza in esame - un quadro ricognitivo relativo alla materia della qualità delle acque destinate al consumo umano, disciplinata dal D.lgs. n. 31/2001 in attuazione della Direttiva n. 98/83/CE.

Il controllo sulle acque, come definito dalle norme richiamate, è articolato su due livelli: uno esterno e l'altro interno.

Il Tribunale ha specificato che per controlli interni, ai sensi dell'art. 7 del D.lgs. n. 31/2001, si intendono *“quelli che il gestore del servizio idrico...è chiamato ad eseguire, onde garantire la qualità dell'acqua somministrata, eventualmente concordando con l'ASL territorialmente competente i punti di prelievo e la frequenza delle verifiche, nonché eseguendo analisi presso laboratori propri o in convenzione”*; l'altra tipologia di controlli, quelli esterni, sono invece *“quelli che l'ASL territorialmente competente, anche avvalendosi dell'ausilio laboratoristico delle agenzie regionali per la protezione dell'ambiente, è chiamata ad eseguire, onde garantire che l'acqua somministrata dai gestori soddisfi i requisiti di legge”*, in ossequio a quanto previsto dall'art. 8 del D.lgs. n. 31/2001. Da tale quadro emerge che i controlli interni spettano, quindi, al soggetto fornitore di acqua potabile mentre quelli esterni spettano soltanto all'ASL, con l'eventuale ausilio laboratoristico dell'ARPA territorialmente competente (nel caso di specie, l'ARPAC).